

**F. I. C. E.**  
***Federazione Italiana Circoli Enogastronomici***  
Reg. Tribunale di Savona n. 01950 del 9.4.1979  
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. N. 03522480239

**STATUTO FEDERALE**

ARTICOLO 1  
**STATUTO F.I.C.E.**

Lo Statuto della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici, a seguito denominata F.I.C.E., è stato registrato presso il Tribunale di Savona al n. 001950 del 9/4/1979 a rogito del Notaio Guido Oliva del foro di Savona ed è stato modificato dall'Assemblea Generale straordinaria dei Circoli associati tenuta il giorno 27 aprile 2006 in Verona.

In data 26 Febbraio 2017 in Verona l'Assemblea dei Sodalizi ha apportato le modifiche nel testo degli articoli qui di seguito riportati.

Svolge attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, come specificato nell'articolo 2.

E' apolitica.

La Sede Legale e operativa della Federazione è presso il domicilio del Presidente eletto pro tempore.

La Sede di Rappresentanza è confermata presso l'Ente Autonomo Veronafiere, Viale del Lavoro n. 8 - 37135 Verona.

ARTICOLO 2  
**SCOPI**

Diffondere e valorizzare per tramite dei Sodalizi affiliati :

- La conoscenza dell'enogastronomia italiana nella sua componente tecnica, di costume e di folclore, non tralasciando la ricerca storica relativa;
- Promuovere e sostenere quelle iniziative a carattere nazionale od internazionale che meglio interpretano l'enogastronomia italiana;
- Incentivare la costituzione di nuovi Sodalizi enogastronomici;
- Collaborare a tutti i livelli con quanti operano nel campo dell'enogastronomia;
- Promuovere la cultura specifica anche con appositi corsi di orientamento o di formazione;
- Rappresentare, adeguatamente, il complesso mondo dei Sodalizi enogastronomici italiani nel contesto nazionale ed internazionale;
- Favorire il raggiungimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

Può aderire ad organi nazionali od internazionali aventi i medesimi scopi.

ARTICOLO 3  
**ORGANI DELLA F.I.C.E.**

Organi della F.I.C.E. sono :

- L'Assemblea dei Sodalizi
- Il Consiglio Nazionale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 4  
**FINANZIAMENTO**

- 1) Le entrate della F.I.C.E. per il suo funzionamento e per lo svolgimento dell'attività sono :
  - a) Le quote e i contributi degli associati;
  - b) Eredità, donazioni e legati;
  - c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
  - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
  - f) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - g) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali;
  - i) Entrate da sostenitori
- 2) La F.I.C.E. è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1 , lettere b), c), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art 22 della legge n. 383 del 7.12.2000.
- 3) I proventi delle attività sociali non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore dell'attività istituzionale statutariamente prevista.

ARTICOLO 5  
**SODALIZI ADERENTI**

- Possono aderire alla F.I.C.E. , in qualità di soci effettivi , tutti quei Sodalizi (Circoli, Club, Ordini, Confraternite, Accademie, Priorati, ecc. ) che abbiano, come scopo sociale principale, la cultura dell'enogastronomia senza scopi di

lucro, che siano regolarmente costituiti e che abbiano contemplato nel proprio statuto le finalità della F.I.C.E.;

- Sono considerati tali quei Sodalizi che abbiano almeno 9 (NOVE) associati regolarmente iscritti;
- Pagano la quota annuale di affiliazione, determinata, di anno in anno, dal Consiglio Nazionale;
- Conservano la loro piena autonomia operativa, sociale ed amministrativa;
- Partecipano, con diritto di parola e di voto, alle Assemblee federali ed alle altre attività della Federazione con il proprio presidente e delegato;
- Ogni sodalizio ha pari dignità ed ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal numero di soci aderenti;
- L'adesione è valida per un anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) ed è rinnovata tacitamente, salvo disdetta scritta da inviare alla Segreteria della Federazione entro il 15 dicembre di ciascun anno con raccomandata R.R. o mail;
- La quota associativa va versata entro il 30 Aprile di ogni anno.

Qualora entro tale data non sia stato ancora eseguito il versamento della quota, nel mese di maggio dello stesso anno il Consiglio Nazionale invierà un sollecito via mail specificando che alla data del 15 luglio seguente il Sodalizio moroso sarà cancellato dal Registro dei Soci con conseguente oscuramento della sua pagina sul sito della Federazione.

Contro tale cancellazione il Sodalizio potrà ricorrere al Tesoriere che provvederà alla reintegrazione nel Libro dei Soci, previo presentazione della ricevuta di versamento, da parte del Sodalizio moroso, della quota associativa a suo tempo non versata maggiorata del 10%. Tale reintegrazione può richiedere un tempo tecnico di 60 giorni dal momento della presentazione della ricevuta di pagamento.

Contro tale cancellazione il Sodalizio potrà ricorrere, in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri che potrà anche consigliare la reintegrazione in tale Registro, previo versamento, da parte del Sodalizio moroso, della quota associativa a suo tempo non versata maggiorata del 10%.

I Sodalizi possono essere cancellati dal Registro dei Soci per :

1. Morosità;
2. Comportamento non coerente ai dettami del presente statuto ed all'etica della Federazione;
3. Scioglimento del Sodalizio;
4. Adesione ad Associazioni nazionali o internazionali ritenute ufficialmente "NON COMPATIBILI CON LE FINALITA' E L'ETICA DELLA FF.I.C.E." dal Consiglio Nazionale.

## ARTICOLO 6

### **CONSOCIAZIONI REGIONALI o TERRITORIALI (soci sostenitori)**

La F.I.C.E. riconosce Consociazioni Regionali o Territoriali (Unioni, Consulte, ecc. ) quelle Associazioni regolarmente costituite nelle varie Regioni Italiane che hanno almeno 5 (CINQUE) Sodalizi enogastronomici associati.

- Il presidente Regionale (o un suo delegato) potrà partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale senza diritto di voto su invito del Presidente della Federazione;
- Nelle ASSEMBLEE hanno diritto di PAROLA ma non di VOTO;
- Depositano presso la Segreteria federale copia del proprio statuto regionale ed elenco aggiornato ogni anno dei sodalizi iscritti da inviare entro il 15 maggio di ciascun anno;
- Possono iscriversi alla F.I.C.E. le Consociazioni Regionali o Territoriali i cui soci siano tutti iscritti alla F.I.C.E. e paghino regolarmente le quote associative annuali;
- Le consociazioni Regionali non pagano la quota associativa annuale alla Federazione;
- Nell'ipotesi che non vengano rispettati gli adempimenti sopra riportati, il Consiglio nazionale potrà cancellare tali Consociazioni regionali o territoriali dai propri elenchi dandone comunicazione scritta agli associati.

## ARTICOLO 7

### **ASSEMBLEA dei SODALIZI**

- E' costituita dai Legali Rappresentanti ( I Presidenti dei Sodalizi affiliati o loro delegati ) che hanno diritto di parola e di voto;
- Viene convocata dal Presidente federale, sentito il parere del Consiglio Nazionale almeno una volta all'anno. Può essere altresì convocata su richiesta del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 4 decimi dei Sodalizi aderenti;
- E' convocata via mail, da inviarsi almeno 20 giorni prima della data di effettuazione, e sempre entro tale data pubblicata sul sito della Federazione Nazionale nella sezione riservata ai soci attivi. Tale avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della riunione, gli argomenti da trattare , i bilanci consultivo e preventivo della Federazione. In caso di problematiche con la posta elettronica vale a priori la convocazione pubblicata sul sito della Federazione Nazionale;
- E' valida in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (deleghe comprese). In seconda convocazione , da indirsi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea sarà valida a tutti gli effetti qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto (deleghe comprese);
- Dell'Assemblea verrà stilato adeguato verbale;
- La sede dell'Assemblea viene fissata dal Consiglio Nazionale;
- L'Assemblea discute ed approva (o nega):
  1. La Relazione morale del Presidente;
  2. La Relazione finanziaria del Tesoriere;
  3. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. La Relazione del Collegio dei Probiviri;
  5. I bilanci consuntivo e preventivo della Federazione;
  6. Elegge, con votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;
  7. Tratta e approva (o nega) tutto quanto concerne l'attività della F.I.C.E., purchè iscritto specificatamente nell' ordine del giorno.

- Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti espressi per alzata di mano. In caso di parità vale doppio il voto del Presidente dell'Assemblea. E' ammessa anche la delibera per acclamazione nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga doveroso;
- Quanto deliberato dall'Assemblea, che è sovrana, viene demandato al Consiglio Nazionale per la pratica attuazione;
- Le delibere assembleari sono vincolanti per tutti i sodalizi aderenti, ancorchè assenti o dissenzienti;
- E' ammessa una sola delega per sodalizio;
- In caso modifiche statutarie l'avviso di convocazione deve riportare sia il testo che si vuole modificare, sia quello proposto.

## ARTICOLO 8 CONSIGLIO NAZIONALE

- Viene eletto dall'Assemblea dei Sodalizi ed elegge nel suo seno il Presidente Federale;
- E' composto da nove membri ( 7 effettivi e 2 supplenti) : il Presidente Federale, un Vice Presidente, un Tesoriere economo, quattro consiglieri effettivi e due supplenti;
- Le cariche all'interno del Consiglio Nazionale sono distribuite dal Presidente Federale;
- Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- I due consiglieri supplenti potranno partecipare, su invito del Presidente Nazionale, alle riunioni del Consiglio Nazionale ma non hanno diritto di voto;
- Nomina ed ha la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, sia la Commissione Tecnica che un eventuale responsabile stampa e pubbliche relazioni;
- Surroga i membri dimissionari con il primo eletto dei consiglieri supplenti;
- Al Consiglio Nazionale sono delegate tutte le decisioni ad esclusione di quelle di competenza dell'Assemblea;
- Ha la facoltà di dichiarare ufficialmente “ NON COMPATIBILI CON LE FINALITA' E L'ETICA DELLA FF.I.C.E. “ quelle Associazioni Nazionali o Internazionali il cui comportamento non ritiene sia consono con gli scopi ed i fini della Federazione dando spiegazioni delle motivazioni per iscritto. Potrà chiedere, qualora lo ritenesse opportuno, l'avvallo di tale decisione da parte dell'Assemblea dei Sodalizi;
- In caso di emergenza il Consiglio Nazionale può assumere proprie iniziative che dovranno essere, in seguito, ratificate alla prima Assemblea utile dei Sodalizi;
- I membri del Consiglio Nazionale restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## ARTICOLO 9 PRESIDENTE NAZIONALE

- Viene eletto dal Consiglio Nazionale;

- E' il Legale Rappresentante della Federazione e può stare in giudizio contro terzi;
- Distribuisce le cariche all'interno del Consiglio Nazionale ed ha la facoltà di revocarle, a suo insindacabile giudizio in forma scritta;
- In caso di sua temporanea assenza od impedimento viene sostituito dal Vice Presidente;
- Vigila su tutti gli organi federali e sull'intera attività della Federazione, ne firma gli atti e ne è responsabile verso il Consiglio Nazionale e l'Assemblea dei Sodalizi;
- Ha la facoltà di nominare chi può rappresentare la F.I.C.E. , in sua assenza, in occasione delle varie manifestazioni organizzate dai singoli circoli iscritti o presso eventi a cui è invitata la Federazione.

#### ARTICOLO 10 **VICE PRESIDENTE**

- Viene nominato dal Presidente Nazionale;
- Collabora con il Presidente Federale per tutto quanto riguarda l'attività della Federazione;
- Sostituisce il Presidente Federale in caso di sua temporanea assenza od impedimento;
- Non ha facoltà di nomina o revoca di cariche istituzionali.

#### ARTICOLO 11 **SEGRETARIO**

- Viene nominato dal Presidente Nazionale e può essere o meno un componente del Consiglio nazionale eletto;
- Compila e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale;
- Nell'ipotesi non fosse un consigliere eletto partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale ma non ha diritto di voto;
- Dura in carica fino a decadenza del Consiglio nazionale il cui presidente l'ha nominato salvo revoca dell'incarico da parte del Presidente Nazionale nel caso non fosse un consigliere eletto.

#### ARTICOLO 12 **TESORIERE ECONOMO**

- Viene nominato dal Presidente Nazionale;
- Cura la contabilità della Federazione, nonché gli eventuali beni mobili ed immobili;
- Prepara i bilanci consuntivo e preventivo e li porta all'esame del Consiglio Nazionale;
- Con l'approvazione del Consiglio Nazionale può farsi affiancare da altri soci della Federazione;

- Conserva la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 4 , lettere b), c), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g) , contenute nel Libro cassa e Libro inventario.
- Conserva il Registro IVA .

ARTICOLO 13  
**COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI**

- E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti e durano in carica fino a decadenza del Consiglio nazionale e sono rieleggibili;
- Elegge nel suo seno il proprio Presidente;
- Ha il compito di controllare, nella forma, la contabilità della Federazione;
- Redige una relazione sui bilanci consuntivo e preventivo, da leggere in Assemblea.
- Può partecipare , su invito del Presidente Nazionale, alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

ARTICOLO 14  
**COLLEGIO dei PROBIVIRI**

- E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti e durano in carica fino a decadenza del Consiglio nazionale e sono rieleggibili;
- Elegge nel suo seno il proprio Presidente;
- Ha il compito di vagliare e comporre le vertenze che possono insorgere tra Sodalizi, Consiglieri e altri (segretario,tesoriere, presidente consociazione regionale, delegati territoriali, addetto stampa, e soci di circoli) avverso il Presidente nazionale ed il Consiglio nazionale, con giudizio inappellabile. In tal caso verrà redatto verbale a firma congiunta dei membri e allegato al libro soci a futura memoria dandone relazione all'Assemblea;
- Non interviene a dirimere problematiche insorte tra singoli soci di diverse confraternite
- Può partecipare, su invito del Presidente Nazionale, alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

ARTICOLO 15  
**ELEGGIBILITA' degli ORGANI FEDERALI**

Sono eleggibili coloro che:

1. Abbiamo compiuto il 18° anno di età;
2. Siano cittadini italiani e non esistano a loro carico le cause di ineleggibilità previste dalla legge italiana;
3. Siano Soci di Sodalizi affiliati in regola con i pagamenti delle quote associative.

ARTICOLO 16  
**DELEGATI TERRITORIALI**

- Il Consiglio nazionale su proposta del Presidente F.I.C.E. ha facoltà di nominare dei delegati territoriali.
- I delegati hanno il compito di coordinare i sodalizi dei propri territori, farsi portavoce presso di essi delle iniziative sviluppate dal consiglio nazionale e portare a conoscenza il consiglio nazionale delle esigenze e iniziative del proprio territorio;
- Devono favorire la collaborazione tra i sodalizi del proprio territorio, anche con incontri periodici, tenendo sempre ben presente lo spirito di convivialità che deve essere la linea guida di tutti i nostri circoli;
- Devono fornire relazioni scritte al Presidente Fice dell'attività svolta almeno ogni 6 mesi;
- Durano in carica fino a decadenza del consiglio nazionale che li ha nominati salvo revoca dell'incarico da parte del medesimo e possono essere rinominati.

ARTICOLO 17  
**INCARICHI FEDERALI**

- Tutti gli incarichi federali sono a titolo onorifico. Pertanto, non danno luogo ad emolumenti di sorta; né è consentito trarre da essi fini di lucro personale;
- E' invece consentito un rimborso spese per l'assolvimento di particolari incarichi federali, su autorizzazione del Consiglio Nazionale, sentito il tesoriere;
- Per situazioni di emergenza può disporre in merito il Presidente Federale che ne dovrà riferire in seguito in Consiglio Nazionale per la ratifica.

ARTICOLO 18  
**DECADENZA**

I membri degli organi federali decadono :

1. Per la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 15 del presente Statuto;
2. Dopo la terza assenza ingiustificata alle riunioni di competenza;
3. Per scadenza di mandato.

Il Consiglio Nazionale decade :

1. Per voto di sfiducia da parte dell'Assemblea dei Sodalizi;
2. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri effettivi in carica;
3. Per scadenza del mandato.

Perdono i loro incarichi in seno alla Federazione tutte quelle persone che sono state elette come soci di sodalizi che perdono la status di socio attivo.

## ARTICOLO 19

### **SANZIONI**

Sono :

1. Ammonizione verbale
2. Ammonizione scritta
3. Sospensione per un periodo definito dal consiglio nazionale
4. Radiazione
5. Cancellazione per morosità dal Registro dei Soci con conseguente oscuramento della sua pagina sul sito della Federazione.

Le sanzioni vengono comminate dal Consiglio Nazionale.

## ARTICOLO 20

### **SOCI ONORARI**

- Possono essere nominati tali quei Sodalizi, Enti, Privati cittadini, ancorchè non affiliati alla Federazione, che hanno operato od operano attivamente, senza scopo di lucro, per la Federazione;
- Vengono nominati dall'Assemblea dei Sodalizi su proposta del Consiglio Nazionale;
- Non pagano le quote associative e possono partecipare alle Assemblee dei Sodalizi con diritto di parola ma non di voto;
- A detti Soci verrà rilasciato un apposito Diploma d' Onore che verrà consegnato in occasione di una manifestazione F.I.C.E.;
- Il Dott. Francesco MAZZOLI, in qualità di socio fondatore della F.I.C.E., con voto unanime espresso dall'Assemblea Generale dei Soci del 25 gennaio 2004, è stato nominato Presidente Onorario F.I.C.E. a vita, con diritto di parola e di voto in Consiglio Nazionale ed in Assemblea dei Sodalizi.

## ARTICOLO 21

### **SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE**

- Viene deliberato dall'Assemblea dei Sodalizi, riunita in assemblea straordinaria, qualora si verifichi la documentata impossibilità di perseguire gli scopi statutari;
- Nel caso di scioglimento l' Assemblea nominerà un Liquidatore;
- L' eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini di utilità sociale.

## ARTICOLO 22

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Le norme del presente Statuto sono integrate da un Regolamento di attuazione approvato dall'Assemblea dei Sodalizi in data 26 Febbraio 2017 in Verona